



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Viale XXI Aprile, n. 51 Roma
sito internet: www.gdf.it

OGGETTO Gara a procedura aperta in ambito UE per l'approvvigionamento di materiale vario di vestiario. Bando pubblicato sulla G.U.U.E n. 2018/S 092-209894 del 16.5.2018 e sulla G.U.R.I. n. 58 del 21.5.2018.

FAQ 2

Quesito n. 1:

Con riferimento al secondo capoverso del paragrafo 7.4 del “Disciplinare di Gara”:
*“...Inoltre, per i lotti **nn. 1-2-3-5-6 e 8** è richiesto che **“LA TESSITURA”**, per esigenze di uniformità delle caratteristiche tecniche del tessuto, dovrà essere eseguita da **un’unica impresa tessitrice**. In caso di RTI la citata lavorazione deve essere eseguita dalla mandante trattandosi di prestazione secondaria, anche nel caso di partecipazione in forma di consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese o qualsiasi altra forma associativa con autonomia gestionale prevista dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016, ovvero in avvalimento previsto dall’art. 89 del citato decreto...”*

Dall’analisi del testo emerge che:

1. la lavorazione “tessitura” deve essere eseguita da un’unica impresa;
2. nel caso di R.T.I. la lavorazione deve essere eseguita dall’impresa avente la qualità di mandante, trattandosi di prestazione secondaria;
3. quanto previsto ai punti 1) e 2) è esteso anche al caso di avvalimento.

Lo stesso “Disciplinare di Gara” al capo 8. “Avvalimento” ribadisce lo svolgimento della lavorazione “Tessitura” con la seguente previsione: *“...La lavorazione essenziale della **TESSITURA per i lotti nn. 1-2-5-6 e 8** di cui al par. 7.3 lett. e, per esigenze di uniformità delle caratteristiche tecniche del tessuto, dovrà essere eseguita da un’unica impresa tessitrice (in caso di avvalimento deve essere ausiliaria della mandante trattandosi di prestazione secondaria)...”*

Com’è noto, nel caso di raggruppamenti e consorzi, il codice degli appalti, all’art. 48 distingue tra “prestazioni principali” e “prestazioni secondarie”, al fine di definire un raggruppamento/consorzio di tipo verticale o di tipo orizzontale, prescrivendo che l’impresa mandataria (capogruppo) debba necessariamente svolgere le lavorazioni principali.

Analoga previsione non è ravvisabile per l’istituto dell’avvalimento, in quanto sia nel citato art. 48 e art. 89, nulla viene indicato in merito.

Alla luce di quanto in precedenza evidenziato, si chiede di precisare se la formulazione dei citati capoversi del disciplinare di gara deve essere intesa nel senso sopra esposto, che sembra in linea con le disposizioni del Codice degli appalti.

Risposta n. 1:

Per la lavorazione della “tessitura” è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento. Al riguardo, si ribadisce che per i lotti **nn. 1-2-3-5-6 e 8**, l’ausiliaria deve fornire le risorse e i mezzi a disposizione della mandante, in quanto la tessitura rientra tra le prestazioni secondarie, come previsto al paragrafo 8 del “Disciplinare di Gara”. Inoltre la citata lavorazione deve essere eseguita da una sola impresa.